

GIURISPRUDENZA

Tribunale | Messina | Sezione 1 | Civile | Ordinanza | 10 maggio 2017

Data udienza 10 maggio 2017

Integrale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Principio del contraddittorio - Inosservanza - Nullità del procedimento - Effetti

Trib. di: Messina - Ordinanza del: 10-05-2017 - Giudice: Milena Aucelluzzo

TRIBUNALE DI MESSINA

I SEZIONE CIVILE

N.R.G. XXX/2014

Il Giudice

Letti gli atti del giudizio;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.2017;

vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della mediazione;

- rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;

- ritenuto che l'espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del contraddittorio;

- rilevato, invero, che l'incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la C.C., il S. e la C. A. , è stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione);

- rilevato che l'incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
- ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015;
- rilevato, peraltro, che la C.C. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell'incontro fissato per il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun avviso;
- ritenuto che la mancata partecipazione della C.C. e delle altre parti non possa considerarsi ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
- ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
- ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del presente provvedimento da parte della Cancelleria;

P.T.M.

Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;

Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.

Rinvia la causa all'udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l'esito della mediazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.

Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 maggio 2017

Integrale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione

obbligatoria - Principio del contraddittorio - Inosservanza - Nullità del procedimento - Effetti

Tribunale di Firenze Ordinanza 17 febbraio 2017

TRIBUNALE DI MESSINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

n. R.G. XXX/2014 Il Giudice

- Letti gli atti del giudizio;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.2017;
- vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della mediazione;
- rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
- ritenuto che l'espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del contraddittorio;
- rilevato, invero, che l'incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la c.c., il S. e la C. A., è stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione);
- rilevato che l'incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
- ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015;
- rilevato, peraltro, che la c.c. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell'incontro fissato per il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun avviso;
- ritenuto che la mancata partecipazione della c.c. e delle altre parti non possa considerarsi ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
- ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;

- ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del presente provvedimento da parte della Cancelleria;

P.T.M.

Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;

Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.

Rinvia la causa all'udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l'esito della mediazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.

Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 maggio 2017

Massima redazionale

Procedimento di mediazione

Attenzione alla scelta dell'Organismo di Mediazione. In un giudizio in tema di responsabilità medica, i convocati sollevano la mancata comunicazione dei rinvii delle sessioni di mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione. Il giudice dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata, ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice termine di quindici giorni e rinvia la causa di sei mesi per verificare l'esito della mediazione.

GIURISPRUDENZA

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Principio del contraddittorio - Inosservanza - Nullità del procedimento - Effetti

In tema di mediazione obbligatoria, ove il procedimento non si sia svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, il giudice, dichiarandone la nullità, ne ordina la rinnovazione, assegnando al contempo alla parte attrice il termine di quindici giorni per il corretto espletamento della procedura (Nel caso di specie, dal verbale di infruttuosa mediazione non era dato evincere la comunicazione alle parti convocate dei rinvii disposti per la celebrazione degli incontri in cui si articola il procedimento).

